PROROGA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDICI A TEMPO DEFINITO, FARMACI, FORMAZIONE SANITARIA, ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI E ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CROCE ROSSA

Art. 5

Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa

In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonche' il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa
Estremi	Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-disposizioni-relative-ai-medici-a-tempo-definito-farmaci/art-5-proroga-degli-organi-amministrativi-dell-associazione-italiana-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it